

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

(Siena)

- Consiglio dell'Unione

Statuto.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'Unione

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è Ente Locale costituito, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, dai Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.

2. L'Unione opera secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle norme statali e regionali. E' costituita nello spirito della naturale evoluzione istituzionale dell'esperienza maturata con la Comunità Montana Val di Merse, istituita con Legge della Regione Toscana n. 31/1999, modificata nella sua composizione territoriale con i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 18/03/2002 e n. 253 dell'11/11/2002 ed il cui Statuto, che ne regolava l'attività, era stato approvato nella seduta assembleare della Comunità Montana del 15/05/2003 con deliberazione n. 21.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì le funzioni delegate ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione Toscana, anche in attuazione della Legge Regionale 37/2008, nonché le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni od accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000, dell'articolo 15 della Legge 241/1990, dell'articolo 6 *ter* della Legge Regionale 40/2001, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 37/2008. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2

Denominazione, territorio, sede, stemma, gonfalone e Albo Pretorio

1. L'Unione assume la denominazione di Unione dei Comuni della Val di Merse. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

2. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Radicondoli. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede dell'Ente oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono, ed in casi eccezionali o per particolari esigenze possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, anche in via temporanea o provvisoria, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

4. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Unione dei Comuni della Val di Merse". Lo stemma viene approvato con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

5. L'Unione dei Comuni si dota di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell'Unione e quello dei cinque Comuni componenti l'Unione stessa. La definizione puntuale del gonfalone è approvata con deliberazione del Consiglio.

6. L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

7. L'Unione ha un proprio Albo Pretorio, istituito anche ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti ed avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 3

Finalità e compiti

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse è costituita, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni fondatori, della Regione Toscana, della Provincia di Siena e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente.

2. L'Unione dei Comuni della Val di Merse si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza e differenziazione, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

3. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira il proprio indirizzo politico-amministrativo ai valori della carta costituzionale della Repubblica Italiana, ai principi generali fondanti l'Unione Europea, a quelli contenuti

nello Statuto della Regione Toscana ed ai contenuti autonomistici contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle leggi della Regione Toscana.

4. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, in attuazione dell'art. 44 e del Titolo V della Costituzione nonché dell'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostiene il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo i principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti all'art. 62 dello Statuto della Regione Toscana, promuove la valorizzazione del territorio, anche in base alle sue differenze socioeconomiche, l'esercizio associato delle funzioni comunali ed ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area.

5. L'Unione dei Comuni della Val di Merse ispira la propria attività ai valori suddetti, con finalità ed interventi tesi a:

- promuovere lo sviluppo delle comunità e la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione funzionale, efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio. Costituisce, pertanto, un ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, turistica e culturale del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e crescita socioeconomica, cercando di ridurre le differenze socioeconomiche esistenti all'interno del proprio territorio;

- promuovere le finalità ed i principi generali di cui agli artt. 3 e 4 dello Statuto della Regione Toscana, ed in particolare il pieno sviluppo della persona e dei valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale, dei diritti umani, del dialogo tra popoli, culture e religioni diverse;

- sostenere, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- favorire l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri;

- promuovere il processo di conferimento organizzativo presso l'Unione dei Comuni di servizi, associati o delegati, per il conseguimento della migliore funzionalità;

- costituire ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

- promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai mani-

festi ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile;

- fornire alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio, comprese quelle derivanti dall'ambiente montano e dalle diverse peculiarità di tutto il territorio dei Comuni, dalla marginalità territoriale e dalle differenze socioeconomiche presenti nei diversi ambiti del proprio territorio;

- favorire la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

- promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;

- sostenere il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

- realizzare le opere pubbliche di bonifica montana e non, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

- cooperare con altre Unioni di Comuni, Comunità Montane, con le Amministrazioni Provinciali, la Regione ed altri Comuni non appartenenti al medesimo ambito, per la risoluzione di problemi di interesse comune e per individuare strategie condivise per l'interesse, lo sviluppo e la crescita delle proprie popolazioni.

Art. 4

Funzioni di programmazione

1. L'Unione dei Comuni della Val di Merse, per realizzare i propri scopi, adotta i metodi e gli strumenti della programmazione, quali:

- il Piano Pluriennale di sviluppo economico e sociale della propria zona, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 37/2008, ed i relativi programmi annuali previsti dalla normativa vigente, tra cui il Programma annuale di forestazione e sistemazione idraulico-forestale;

- i progetti speciali integrati;

- le indicazioni urbanistiche del Piano Pluriennale di sviluppo, con le quali l'Unione dei Comuni concorre alla formazione del Piano territoriale di coordinamento di competenza dell'Amministrazione Provinciale e dei Piani strutturali dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 1/2005.

2. L'Ente, nella preparazione dei piani e dei programmi, pluriennali ed annuali:

- assicura la loro coerenza con le indicazioni dei programmi regionali e provinciali;
- adotta il metodo della consultazione e della partecipazione;
- promuove la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, delle associazioni economiche e delle formazioni sociali della propria zona.

3. L'Ente tiene altresì conto:

- dei dati conoscitivi della realtà economico-sociale della zona;
- degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale, provinciale e regionale;
- dell'eventuale piano generale di bonifica;
- delle indicazioni degli enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.

Art. 5

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
- cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione, ricercando ogni forma di interazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace ed efficiente;
- organizza la struttura secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità;
- promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi appresso indicati:

- a) Strade comunali e verde pubblico.
- b) Ufficio del Difensore civico comunale.
- c) Controllo interno.
- d) Servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
- e) Protezione civile.
- f) Vincolo idrogeologico.
- g) Pari Opportunità.

h) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

i) Statistica.

j) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco.

k) Sviluppo risorse umane.

l) Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate.

2. Ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, finalizzata al perseguimento di livelli incrementali di efficacia ed efficienza nell'apprestamento dei servizi erogati, l'Unione ed i Comuni si impegnano a valutare la progressiva attivazione dell'esercizio, in luogo e per conto degli stessi Comuni partecipanti, delle funzioni e dei servizi appresso indicati:

a) Corpo unico di Polizia Municipale.

b) Ufficio avvocatura.

c) Gestione procedimenti inerenti la realizzazione di opere pubbliche.

d) Appalti di forniture e servizi.

e) Personale.

f) Servizio economico-finanziario.

g) Entrate tributarie e servizi fiscali.

h) Coordinamento degli strumenti urbanistici e della pianificazione territoriale.

Art. 7

Funzioni e servizi fondamentali

1. Le funzioni ed i servizi seguenti sono effettivamente svolti dall'Unione per tutti i Comuni, attenendosi alla tempistica appresso indicata:

- le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), entro il sesto mese successivo alla costituzione dell'Unione;

- le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), j), k), e l), a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione.

2. La cessazione di tutte o di parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria. Al riguardo si applicano le procedure previste all'articolo 51 del presente Statuto.

Art. 8

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 7

1. L'attivazione da parte dell'Unione, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g) e h), è ispirata ai principi menzionati nello stesso art. 6, comma 2

del presente Statuto. L'attivazione per una parte dei Comuni avviene su iniziativa di almeno due Comuni.

2. Le modalità ed i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante accordo tra il Presidente dell'Unione ed i Sindaci dei Comuni interessati, dando seguito alla previa approvazione, da parte dei Consigli Comunali, di apposite deliberazioni concernenti la disciplina dei profili operativi e dei rapporti finanziari tra gli Enti, e con l'adozione di specifica deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi ad istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune.

4. Le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. g) e h), sono svolti dall'Unione per i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille, a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione medesima.

5. Per l'eventuale estensione della partecipazione al Comune di Radicondoli dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione, mediante convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'articolo 6. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione ed è stipulata tra i Comuni partecipanti e l'Unione medesima.

Art. 10

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 7, 8 e 9 anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

Art. 11

Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio di cui agli articoli 7 e 8,

comma 4, i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9, comporta l'integrazione dell'allegato A, cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui agli articoli 8 e 9. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo; nella stessa sezione è altresì indicato, in ipotesi, il Comune di cui all'articolo 8, comma 5.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

Art. 12

Funzioni e servizi svolti dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse, le funzioni e i servizi comunali esercitati dalla medesima Comunità Montana sono svolti dall'Unione.

2. Nell'allegato B al presente Statuto sono riportate le funzioni ed i servizi oggetto degli atti associativi, la data di stipula, la data di scadenza, i Comuni partecipanti alla gestione associata.

3. L'allegato B ha carattere ricognitivo della situazione al momento della costituzione dell'Unione, e può contenere anche gestioni associate indicate nell'articolo 6 e nell'allegato A.

4. I precedenti atti associativi, stipulati fra i Comuni partecipanti all'Unione, per le funzioni ed i servizi assunti dall'Unione ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 4, cessano di avere efficacia dalla data ivi indicata.

5. Per la continuazione delle gestioni associate diverse da quelle indicate al comma 4 del presente articolo, non sono necessari ulteriori atti di approvazione, fino alla data di scadenza indicata nell'allegato B. Ove occorra apportare modifiche prima di detta scadenza, la disciplina delle gestioni associate in corso è ridefinita

osservando, a seconda dei casi, le procedure previste dagli articoli 8, 9 e 10.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si impegnano a ridefinire entro il 31 dicembre 2009 la disciplina delle gestioni associate in corso per adeguarla alle norme del presente Statuto. La Giunta dell'Unione assume, a tal fine, le iniziative opportune per il rispetto di detto termine.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità.

Art. 14

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla stessa Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 37/2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente Statuto.

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI CONSULTIVI

Art. 15

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;
- d) la Conferenza dei Sindaci.

Art. 16

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 15 Consiglieri, ivi incluso il Presidente, eletti dai rispettivi Consigli Comunali. I Sindaci dei Comuni compresi nel territorio dell'Unione sono componenti di diritto del Consiglio, e sono compresi nel numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Comune; gli altri membri sono eletti nel

proprio seno da ciascun Consiglio Comunale, secondo le modalità appresso indicate ed in modo da garantire la rappresentanza e la partecipazione delle minoranze.

2. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nel Consiglio dell'Unione è quello di seguito indicato:

- Chiusdino n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Monticiano n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Murlo n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Radicondoli n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze);
- Sovicille n. 3 (di cui n. 1 delle minoranze).

3. Sono rappresentanti di ciascun Comune, oltre al Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza eletti dal Consiglio. Nel caso in cui dalle operazioni di votazione scaturisca un risultato di parità, risulta eletto come rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione il Consigliere con la maggiore cifra individuale e, a parità di cifre individuali, il Consigliere più anziano di età.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, che deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dal corrispondente insediamento. Durante tale periodo sono prorogati i loro poteri e le loro prerogative, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione.

5. Decorso il termine di cui al precedente comma, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, nonché il Consigliere Comunale di maggioranza ed il Consigliere Comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al Sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del precedente comma.

7. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

8. I rappresentanti di un Consiglio Comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino a diversa nomina del nuovo Consiglio. In tal caso, il Commissario nominato con il decreto di

scioglimento sostituisce ad ogni effetto il Sindaco nel Consiglio dell'Unione.

9. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni devono esprimere i loro nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di scioglimento. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci di ciascun Comune dell'Unione al Commissario nominato con il decreto di scioglimento, che nel caso di specie provvede a convocare per l'insediamento il nuovo Consiglio una volta pervenutegli da tutti i Comuni dell'Unione le comunicazioni dei nominativi del nuovo Consiglio dell'Unione medesima.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. La competenza del Consiglio è limitata:

- all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 e le altre norme della legislazione vigente riconducono alla competenza dei Consigli Comunali;
- all'elezione del Presidente;
- alla costituzione di Commissioni Consiliari per l'esercizio di funzioni istruttorie e consultive connesse a settori di attività di competenza dell'Unione o per lo studio di particolari problemi, la cui istituzione, composizione, organizzazione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento di cui al successivo comma 2;
- all'approvazione degli ulteriori atti e provvedimenti per i quali il presente Statuto ed i regolamenti dell'Unione, in linea con le disposizioni di legge, riconducono all'organo rappresentativo la relativa competenza a deliberare.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Convocazione, sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente, che provvede alla definizione del corrispondente ordine del giorno e presiede il Consiglio medesimo.

2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio

entro venti giorni, in presenza di richiesta da parte di un quinto dei Consiglieri dell'Unione in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. La prima seduta del Consiglio dell'Unione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco in carica che ricopre continuativamente la propria carica da più tempo, ed a parità di tempo dal più anziano di età, fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, sottoscritto dal Presidente e pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Deve essere notificato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno della seduta già convocata devono essere fatte pervenire ai Consiglieri - anche a mezzo fax, telegramma, fonogramma o posta elettronica - almeno ventiquattro ore prima della relativa adunanza.

5. In casi eccezionali in cui si renda necessaria una convocazione in via d'urgenza del Consiglio, il relativo avviso deve essere consegnato o recapitato a mezzo fax, telegramma, fonogramma o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

6. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Il deposito delle proposte di deliberazione e degli atti relativi al Bilancio di previsione ed al Rendiconto di gestione deve avvenire almeno venti giorni prima dell'adunanza. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Piano Pluriennale di Sviluppo Socioeconomico dell'Unione deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

7. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio. Alle sedute del Consiglio partecipano con diritto di parola, ma senza diritto di voto, gli Assessori della Giunta dell'Unione che non sono componenti del Consiglio dell'Unione.

8. Il Presidente predisporre adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

9. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

10. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto appo-

sito verbale, a cura del Segretario. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, o comunque da chi ha presieduto la seduta, e di norma sono portati all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferiscono.

Art. 19

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Spettano loro il diritto di iniziativa su tutte le questioni riconducibili alle competenze del Consiglio e le prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente dell'Unione stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 10 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso infruttuosa-

mente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. In tal caso il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

Art. 20

Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione nel corso della prima seduta, immediatamente dopo la convalida degli eletti, tra i componenti del Consiglio medesimo.

2. L'elezione del Presidente avviene sulla base di apposita candidatura, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio dell'Unione e depositata presso l'Ufficio Segreteria dell'Unione almeno quarantotto ore prima dell'adunanza consiliare in cui devono svolgersi le operazioni di elezione del Presidente. Il candidato alla presidenza, durante la trattazione dell'argomento, pronuncia dinanzi al Consiglio la propria dichiarazione programmatica.

3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Il Presidente, a seguito della proclamazione dell'esito della votazione, presta dinanzi al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, ed assume sin da subito anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Dura in carica per cinque anni, e comunque sino all'elezione del suo successore da parte del Consiglio dell'Unione, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale o di componente del Consiglio dell'Unione.

4. Ad eccezione di quanto previsto dal comma precedente, il Presidente cessa comunque dalla carica, ancorché ricoperta per un periodo inferiore ai cinque anni, nel caso in cui, esclusivamente in conseguenza dell'elezione dei nuovi Consigli Comunali a seguito dello svolgimento di nuove elezioni amministrative, almeno tre o più Comuni dell'Unione rinnovino le loro rappresentanze nel Consiglio dell'Unione.

5. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili

trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

6. Dalla data di efficacia delle dimissioni, di decadenza o di cessazione per qualsiasi altra causa – fuorché quella prevista dal comma 8 del presente articolo - dalla carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione con gli altri componenti della Giunta fintanto che il Consiglio dell'Unione non ha provveduto all'elezione del nuovo Presidente.

7. Nei casi di cui al comma 5, entro 20 giorni a decorrere dalla data in cui le dimissioni sono divenute efficaci ed irrevocabili il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente.

8. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. La mozione di sfiducia, per poter essere considerata tecnicamente procedibile ed ammissibile, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e deve necessariamente indicare il nuovo candidato alla carica di Presidente, che viene votato contestualmente alla sfiducia. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Presidente cessa immediatamente dalla carica, e viene contestualmente proclamato eletto il nuovo candidato alla carica di Presidente indicato nella mozione stessa.

Art. 21

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. E' legale rappresentante dell'Ente, che rappresenta anche in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ove previsto espressamente dalle convenzioni al riguardo stipulate tra i Comuni e l'Unione ed a condizione che sia stato acquisito preventivamente l'assenso dei competenti Ministeri nei casi contemplati dall'art. 15, comma 10, della Legge Regionale 37/2008.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 25 del presente Statuto;

e) cura, propone, dirige e controlla, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le attività di programmazione e pianificazione attinenti alle attività ed alle competenze istituzionali dell'Unione;

f) promuove e sottoscrive, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;

g) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, impartendo agli stessi le direttive inerenti l'esercizio delle loro funzioni;

h) nomina e revoca il Segretario Direttore Generale dell'Unione, impartendo allo stesso le direttive relative all'esercizio delle proprie funzioni;

i) nomina e revoca i membri della Giunta, scegliendo gli stessi tra i componenti degli organi di governo dei Comuni dell'Unione in carica (Sindaci, Assessori Comunali e Consiglieri Comunali);

j) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti alle funzioni, ai servizi ed alle attività di competenza dell'Unione;

k) nomina il Vicepresidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente dell'Unione sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e da un numero massimo di 4 Assessori, nominati dal Presidente tra i soggetti indicati al precedente art. 21, comma 2, lett. i), del presente Statuto.

2. Il mandato dei componenti della Giunta ha durata pari al mandato del Presidente, salvo revoca ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera i), e fatto salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 6 del presente Statuto. Nel caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco, Assessore Comunale o Consigliere Comunale, i componenti della Giunta dell'Unione decadono immediatamente dal loro incarico.

3. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio i nominativi degli Assessori e gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati loro per curare particolari settori.

Art. 23

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti previsti dall'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli ulteriori espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. In particolare, la Giunta:

- a) attua gli indirizzi del Consiglio;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
- d) approva, sulla base del Bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente, provvedendo in tale contesto all'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse umane, finanziarie, strumentali e tecnico-operative individuate come necessarie in funzione del perseguimento delle finalità gestionali rispettivamente assegnate;
- e) adotta il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, conformemente agli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- f) disciplina con apposite deliberazioni l'orario di ufficio, di servizio e di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- g) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio entro il termine previsto dalla legislazione vigente.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

2. Alle sedute della Giunta partecipa, ovviamente senza diritto di voto, il Segretario Direttore Generale.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare, per l'esame di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno, i Sindaci, gli Assessori Comunali competenti per materia, il Revisore dei Conti, i rappresentanti di enti pubblici, i dirigenti, i responsabili dei servizi ed i dipendenti dell'Ente, nonché professionisti ed esperti ai quali l'Unione abbia già conferito apposito incarico professionale.

4. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede.

Art. 25

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è organo di governo dell'Unione chiamato a svolgere funzioni consultive, propulsive e di indirizzo, a supporto della Giunta e del Presidente, per gli atti e le questioni regolate dal presente Statuto. E' composta dal Presidente dell'Unione - che la convoca, la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno - e dai Sindaci dei Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille, che esercitano al riguardo le loro funzioni senza vincolo di mandato. La Conferenza dei Sindaci, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto o dalla legge, delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sedute sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti.

2. La Conferenza dei Sindaci adotta i seguenti atti:

- a) atti di indirizzo al Presidente per gli adempimenti connessi all'attuazione delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali gestiti dall'Unione;
- b) approvazione della bozza di convenzioni da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali e del Consiglio dell'Unione, concernenti l'affidamento all'Unione di funzioni e servizi comunali previsti dal presente Statuto agli artt. 6, 7, 8 e 9;
- c) atti di programmazione locale che le leggi regionali riconducono alla Conferenza dei Sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i Sindaci.

3. La Conferenza esercita altresì, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti:

- a) poteri di indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate da parte dell'Unione;
- b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 40;
- c) poteri di interpretazione degli atti associativi e di risoluzione concordata delle controversie concernenti l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;
- d) poteri di programmazione, promozione e sviluppo delle attività gestionali inerenti le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione, comprese le attività connesse all'attuazione dell'art. 11, comma 2 ter, della Legge Regionale 40/2001 e la possibilità di attivare livelli più avanzati di integrazione;
- e) le attività e le funzioni dettagliate nell'art. 51 del presente Statuto;
- f) poteri di quantificazione delle risorse finanziarie che ogni anno ciascun Comune è tenuto a stanziare nel proprio Bilancio di previsione a titolo di trasferimento

ordinario a beneficio dell'Unione. I contenuti delle decisioni al riguardo assunte hanno carattere vincolante ed inderogabile per tutti i Comuni dell'Unione.

4. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Direttore Generale dell'Unione. Possono altresì essere invitati a partecipare i Segretari comunali e i dipendenti e consulenti dell'Unione e dei Comuni.

5. Di ogni seduta della Conferenza dei Sindaci viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario Direttore Generale dell'Unione, che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. Tutti i verbali sono affissi all'Albo Pretorio dell'Unione, secondo le stesse modalità previste per le deliberazioni degli altri organi.

CAPO IV PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione delle comunità locali alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare, se ritenuto utile, associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi, purché riconosciuti dalla legislazione statale o regionale e legalmente costituiti.

Art. 27

Istituzione del Difensore Civico

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa dell'Unione e dei Comuni componenti è esercitato dal Difensore Civico, istituito dal presente Statuto, che ne regola l'elezione e l'attività.

Art. 28

Requisiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico deve essere scelto tra cittadini autorizzati all'esercizio dell'attività forense, che diano garanzia di probità ed obiettività di giudizio e che, per

sensibilità nei confronti dei cittadini e per esperienze acquisite presso le Amministrazioni Pubbliche o nell'attività professionale svolta, offrano la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa.

2. Non possono essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico:

- i membri del Parlamento;
- i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
- chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- gli amministratori o dirigenti di Enti o aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Unione o con le Amministrazioni dei Comuni componenti.

Art. 29

Modalità di nomina, durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio dell'Unione in seduta pubblica ed a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

2. Giura davanti al Presidente dell'Unione, prima di assumere l'incarico. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio che lo ha nominato; rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

3. Decade dalla carica per gli stessi motivi dei Consiglieri Comunali o per una causa sopravvenuta di ineleggibilità o di incompatibilità, su pronuncia del Consiglio dell'Unione adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 30

Modalità di svolgimento dell'incarico da parte del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena autonomia e indipendenza dagli organi dell'Unione e dei Comuni componenti.

2. Ha diritto di accesso e di copia per tutti gli atti di ufficio, sia dell'Unione che dei Comuni componenti, inerenti l'adempimento del proprio mandato. Ha diritto di ricevere risposta entro dieci giorni.

3. Il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto, secondo le norme di legge. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne contestualmente rapporto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 31

Modalità di intervento del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può intervenire sia nei casi di presunti abusi e gravi disfunzioni, carenze e ritardi, denunciati dai cittadini singoli o associati, oppure quando ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità, pari opportunità e buon andamento.

2. Può convocare i Funzionari cui spetta la responsabilità dell'esame della questione previa comunicazione al Responsabile del Servizio da cui dipendono, e stabilire il termine per la definizione della pratica o del procedimento.

3. In casi di gravi e persistenti inadempienze, scaduto il termine assegnato, il Difensore Civico può chiedere al Presidente dell'Unione o al Sindaco del Comune interessato la promozione dell'azione disciplinare nei confronti di chi sia riconosciuto responsabile e sollecitare gli organi amministrativi competenti ad assumere i provvedimenti necessari.

4. Egli può, anche di propria iniziativa, segnalare agli organi amministrativi competenti abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni, ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.

5. Il Difensore Civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio dell'Unione una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni amministrative riscontrate, formulando osservazioni e suggerimenti.

6. Nei casi di particolare importanza ed urgenza egli può - anche a richiesta dei componenti del Consiglio dell'Unione -, in qualsiasi momento, presentare relazioni od effettuare segnalazioni al Consiglio stesso, che ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente.

Art. 32

Sede e dotazione del Difensore Civico

1. La Giunta dell'Unione stabilisce la sede dell'Ufficio del Difensore Civico e l'assegnazione delle strutture e del personale necessario.

2. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile, la cui misura è determinata dalla Giunta.

CAPO V ORGANIZZAZIONE

Art. 33

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità,

autonomia, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile, costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione che al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati anche presso i Comuni dell'Unione, al fine di costituire e/o mantenere un adeguato rapporto di prossimità tra i servizi, i cittadini e le imprese.

4. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi.

5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 34

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione, determinandone finalità e responsabilità. In particolare detto regolamento disciplina:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) la dotazione organica, qualitativamente e quantitativamente dimensionata e modulata in relazione alle esigenze correlate alle funzioni ed ai servizi gestiti dall'Ente, nonché alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Unione;

c) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo i principi fissati dalla legge;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi di

direzione degli uffici e dei servizi. Al riguardo, in relazione a quanto stabilito dall'art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) le modalità ed i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di lavoro;

g) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

Art. 35

Segretario Direttore Generale

1. Il Segretario Direttore Generale dell'Unione è nominato dal Presidente. Deve possedere i requisiti richiesti dalla legge e dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione.

2. La durata in carica del Segretario Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del Presidente da cui è stato nominato.

3. Il Segretario Direttore Generale svolge le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Risponde al Presidente del buon andamento generale dell'Ente. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Presidente dell'Unione, ed in particolare:

- cura l'attuazione dei provvedimenti dell'Amministrazione;

- roga i contratti nell'interesse dell'Ente;

- sovrintende - nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente - allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina e controlla l'attività, ricorrendo a tale scopo anche a riunioni specifiche che convoca e presiede assieme allo stesso Presidente.

4. La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario Direttore Generale. Allo stesso competono pertanto la contestazione dell'addebito, l'istruttoria del procedimento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni disciplinari, in qualità di apicale dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.

5. Il Segretario Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per

violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

6. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione può prevedere l'istituzione della figura di Vicesegretario, destinato a coadiuvare il Segretario Direttore Generale ed a sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il ruolo di Vicesegretario può essere ricoperto solamente da persona in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla carriera dirigenziale.

Art. 36

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;

b) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, ivi inclusi gli operai addetti alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e indeterminato, per la realizzazione in amministrazione diretta delle attività inerenti la bonifica, la gestione del patrimonio agricolo forestale regionale e le ulteriori funzioni e competenze di pertinenza dell'Unione.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. Il personale dell'Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale, con al vertice la figura apicale del Segretario Direttore Generale e suddivisa in aree di attività. Per ogni area o settore omogeneo di attività, che può ricomprendere uno o più uffici, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Servizio.

4. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

Art. 37

Personale proveniente dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Il personale dell'Unione è composto altresì dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Comunità Montana Val di Merse appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto Regioni-Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

2. L'Unione succede altresì negli altri rapporti di lavoro della medesima Comunità Montana Val di Merse, ai sensi dello stesso articolo 14, comma 9, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, ivi inclusi quelli con-

cernenti il personale operaio addetto alle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie assunto con contratto di diritto privato.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalla legge.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono, anche secondo i termini definiti negli atti convenzionali stipulati tra i Comuni e la stessa Unione, le entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti di risorse dai Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti o delegati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario.

3. Il Bilancio annuale di previsione è corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di previsione pluriennale.

Art. 41

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia gestionale nell'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e la qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 42

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, su proposta della Giunta che lo predispose assieme alla relazione illustrativa ed agli altri allegati previsti dalla legge.

Art. 43

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, il Revisore dei conti.

2. Il Revisore deve essere scelto tra i soggetti indicati dall'art. 234, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Competono al Revisore dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

4. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha

diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

6. La cancellazione o la sospensione dall'albo dei revisori contabili è causa di decadenza.

7. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 44

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ristretta, alla quale sono invitate le banche ed i soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente che hanno almeno uno sportello attivo e funzionante dislocato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

2. Sino al 31 dicembre 2010, il Servizio di tesoreria dell'Unione è svolto – a mezzo della filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ubicata in Radicondoli - dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A./Banca di Credito Cooperativo di Sovicille CRAS, in quanto soggetto aggiudicatario della procedura ristretta appositamente indetta ed aggiudicata nell'anno 2005 dalla Comunità Montana Val di Merse.

3. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione appositamente stipulata con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal Consiglio dell'Unione.

Art. 45

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è inizialmente costituito:

- dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Val di Merse, cui l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37;

- dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo del pari alla estinta Comunità Montana Val di Merse.

2. In presenza di particolari interessi di carattere pubblico, sociale od economico, l'Unione può affidare i beni patrimoniali o comunque gestiti in comodato, uso gratuito, concessione o locazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 46

Durata dell'Unione

1. L'Unione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, ha durata fino al 31 dicembre 2018.

2. La durata è tacitamente rinnovata di volta in volta per i successivi dieci anni, per i Comuni membri che non manifestano e comunicano formalmente all'Unione, agli altri Comuni che ne fanno parte ed alla Regione Toscana la volontà contraria nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza.

3. Sono fatti salvi il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto.

4. Nel caso in cui uno, alcuni o tutti i Comuni manifestino e comunichino la loro volontà di non rinnovare tacitamente la loro adesione all'Unione, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, entro il 30 novembre 2018, predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione medesima per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal/i Comune/i che non rinnova/rinnovano tacitamente la propria/loro adesione all'Unione. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il/i Comune/i interessato/i per la definizione dei rapporti conseguenti al mancato rinnovo dell'adesione del/i Comune/i all'Unione.

Art. 47

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di cinque anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 60 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente, esplicitando la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, alla Giunta regionale.

4. Se il Comune di Radicondoli, al 30 giugno 2011, si trova nella situazione indicata dall'art. 13, comma 8, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, il recesso per lo stesso Comune di Radicondoli dall'Unione si produce automaticamente a decorrere dal 31 dicembre 2011, a meno che a tale data, in ragione di eventuali sopravvenute modifiche normative, detto recesso non risulti effettivamente indispensabile per scongiurare la soppressione dell'Unione. Nella fattispecie non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 48

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla diversa data eventualmente stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

3. Il responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Statuto e, in tale contesto, di quelli conferiti dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che contestualmente approva anche la convenzione da stipulare con il Comune interessato per la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro cento-

venti giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato di comune accordo dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) **obbligazioni:** il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) **patrimonio:** il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima, ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ed è ritenuto non indispensabile per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Statuto. E' comunque escluso dalla successione e rimane in ogni caso nella piena disponibilità dell'Unione il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Val di Merse. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi comunitari, statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti, qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) **personale:** il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione;

d) **interventi:** sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) **funzioni regionali:** l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37;

f) **istanze di parte:** l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere i procedimenti relativi alle

istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione in via definitiva della deliberazione di recesso del Comune.

7. Nel caso previsto dall'articolo 47, comma 4, del presente Statuto, relativo al recesso automatico del Comune di Radicondoli, non si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Responsabile del Servizio Finanziario predispone entro il 30 novembre 2011 un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi conferiti dal Comune di Radicondoli. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione, che approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune di Radicondoli. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e lo stesso Comune di Radicondoli conseguenti al recesso.

*Art. 49
Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni ed alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione ed alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 50. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal _____, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto". La clausola è apposta a fini conoscitivi. Il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 50, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione, purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del presente Statuto viene meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37. Trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della ridetta Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal _____, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto". La clausola è apposta a fini conoscitivi. Il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 50, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

*Art. 50
Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti
dallo scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento medesimo, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:

a) **il personale** dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:

1. di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;

2. relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

3. per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione, il personale ivi impiegato:

- qualora trasferito presso l'Unione da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;

- qualora assunto in altro modo dall'Unione, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;

b) **la successione dei rapporti attivi e passivi** instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:

1. nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti alle funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del presente comma;

c) **il patrimonio** acquisito dall'Unione, che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

1. i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;

2. in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

d) **i beni e le risorse strumentali** acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1), la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

e) **i rapporti attivi e passivi** derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

1. per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;

2. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 1), tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;

f) **i beni e le risorse strumentali** concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Val di Merse sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando le diverse disposizioni della Giunta regionale eventualmente adottate ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

5. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno

agli obblighi previsti dall'articolo 17 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

CAPO VIII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 51

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto dell'Unione è modificato osservando le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco ed al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 25 del presente Statuto. La Conferenza dei Sindaci delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata dalla Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli Comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tal caso, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Conferenza dei Sindaci, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria - che viene nell'atto riportata integralmente -, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio di ciascun Comune dell'Unione.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2000, n. 37, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di

cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal _____, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____". Se la Conferenza dei Sindaci, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ___ del _____".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene alla cessazione delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata di uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione nonché - congiuntamente alla modifica statutaria - dai Consigli Comunali, ed è stipulata dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Val di Merse

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione succede nei beni ed in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

2. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strutturali della Comunità Montana Val di Merse.

3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Val di Merse l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità Montana e dal subentro nelle funzioni dalla stessa esercitate.

Art. 53

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella Comunità Montana Val di Merse.

2. Il Segretario provvede alla predisposizione dei suddetti atti entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 54
Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni ed i servizi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, il recesso dall'Unione e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Art. 55
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, ad eccezione di quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative regolamentari dettate dal singolo Comune in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 56
Norma finanziaria

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del primo bilancio di previsione dell'Unione, per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli Comuni.

Art. 57
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Art. 58
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio di ciascun Comune dell'Unione.

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A
STATUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
(FUNZIONI E SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8, COMMA 4, DELLO STATUTO)

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza dei comuni associati;
- prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse delle Amministrazioni Comunali convenzionate;
- svolgere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni associati;
- svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- svolgere i compiti afferenti alla polizia edilizia, ambientale, commerciale ed annonaria;
- svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge alla polizia municipale;
- la gestione dei verbali e delle sanzioni;
- la riscossione dei proventi;
- il presidio del territorio per le politiche della sicurezza;
- funzioni, compiti ed attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale, urbana, ittica, floro/faunistica, venatoria, rurale e silvo/pastorale ed ambientale, nonché le funzioni demandate da leggi e regolamenti regionali.

In linea con le disposizioni di cui alla Legge Regionale 12/2006, il Corpo Unico di Polizia Municipale provvede:

- a) all'organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e organizzazione di un terzo turno di vigilanza ordinaria sul territorio in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare;
- b) alla predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per telecomunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell'anno;
- c) all'organizzazione di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
- d) all'organizzazione ed allo svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni antimeridiano e pomeridiano, ed altresì all'organizzazione dell'eventuale attivazione del servizio per almeno un turno serale-notturno, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza.

STRADE COMUNALI E VERDE PUBBLICO

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- inventariazione dei beni;
- manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, dei beni;
- gestione degli interventi, anche con affidamento delle attività a soggetti terzi;
- ricognizione, manutenzione e predisposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Il Difensore Civico esercita per tutti i Comuni dell'Unione le funzioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - così come specificamente declinate nello Statuto dell'Unione dei Comuni della Val di Merse -, ed a tale riguardo ha diritto, ai fini della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:

- a) di accedere, nelle ore di servizio, ai documenti amministrativi;
- b) di richiedere notizie su provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;

- c) di ottenere, senza spese, copia di provvedimenti e atti;
- d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.

Il Difensore Civico può richiedere documenti, notizie e informazioni e può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici di tutti i Comuni dell'Unione. Elabora annualmente una relazione sull'attività svolta, che presenta al Consiglio dell'Unione ed ai Consigli Comunali di ciascun Comune dell'Unione.

CONTROLLO INTERNO

La gestione associata svolta dall'Unione dei Comuni concerne il controllo di gestione, attraverso l'espletamento delle seguenti attività:

- predisposizione di un sistema uniforme di criteri ed indicatori di misurazione;
- individuazione degli obiettivi rilevanti ai fini del controllo;
- rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei diversi servizi;
- valutazione dei dati relativi ai risultati raggiunti;
- verifica e misurazione dei risultati di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- redazione periodica dei referti (*report*);
- attività di supporto agli organi politici degli Enti associati.

SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

L'Unione dei Comuni è chiamata a svolgere i seguenti compiti:

- coordinare gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni, anche al fine di migliorare la reciproca informazione fra di essi;
- gestire l'Ufficio Stampa associato, che cura l'attività di informazione istituzionale per tutti i Comuni, ed in particolare i rapporti con i mezzi di informazione, la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi istituzionali e la realizzazione di prodotti informativi, anche a supporto di attività di comunicazione integrata;
- assicurare e facilitare l'accesso alle informazioni su atti, documenti, procedimenti, servizi offerti ai cittadini;
- garantire lo scambio reciproco di informazioni fra l'ufficio associato e le strutture per la comunicazione eventualmente operanti nelle amministrazioni associate, anche attraverso la gestione di strumenti di interconnessione telematica e il coordinamento di reti civiche;
- promuovere una gestione coordinata ed omogenea delle procedure di reclamo;
- coordinare e gestire le attività di comunicazione interna ed esterna dei Comuni;
- curare le iniziative di comunicazione istituzionale, integrata e multimediale;
- curare le iniziative editoriali riguardanti l'intero territorio dell'Unione dei Comuni;
- promuovere la redazione della guida ai servizi dei Comuni dell'Unione.

PROTEZIONE CIVILE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- predisposizione ed aggiornamento del piano intercomunale di protezione civile, elaborato seguendo le disposizioni normative, regolamentari e le istruzioni tecniche in materia;
- attivazione di un Centro Intercomunale di protezione civile, operativo in ordinario ed in emergenza, con dotazioni tecniche, finanziarie e professionali adeguate, competente per attività di Centro Situazioni Intercomunale e di Centro Operativo Intercomunale, secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile;
- svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 4 della Legge Regionale 67/2003. Per le attività di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 4 della Legge Regionale 67/2003, il Centro Intercomunale provvede ad attivare e coordinare secondo le specifiche richieste degli Enti associati e secondo le modalità indicate nel piano intercomunale di protezione civile gli interventi - anche di carattere strutturale - e le iniziative, ad opera dei soggetti competenti in base alle normative vigenti, destinate ad eliminare o ridurre il grado di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione ai rischi. Per le attività di prevenzione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 4 della Legge Regionale 67/2003, l'Unione dei Comuni opera secondo le modalità definite nel piano intercomunale di Protezione Civile;

- organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai Comuni, nella gestione delle emergenze da parte del Centro Intercomunale di Protezione Civile, da realizzarsi secondo le modalità espressamente indicate nel piano intercomunale.
- organizzazione di un servizio di reperibilità unificato, da realizzarsi in forma integrata con il personale dipendente degli Enti associati;
- organizzazione delle attività di formazione del personale addetto al servizio di Protezione Civile;
- organizzazione delle attività di esercitazione e simulazione di eventi calamitosi finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano intercomunale relativamente ad organizzazione e procedure operative del centro operativo intercomunale e dei Comuni, ed alla partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito dei medesimi o con essi convenzionati;
- gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di danno subito dalle imprese, dai soggetti pubblici e privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei moduli, attività di informazione al pubblico) e delle richieste di finanziamento per i costi sostenuti in emergenza, secondo le modalità definite dal Piano intercomunale di protezione civile;
- definizione di accordi, convenzioni, protocolli di intesa con le associazioni del volontariato per le attività di protezione civile e - in particolare - per le attività di prevenzione e soccorso, come previsto dalla Sezione II della Legge Regionale 67/2003.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- espressione del parere sulla proposta provinciale di variazione delle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
- rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nel caso di realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi;
- standardizzazione dei termini, della modulistica e della documentazione ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni.

PARI OPPORTUNITA'

I compiti specifici dell'Unione dei Comuni sono quelli di seguito individuati:

- formulazione degli orientamenti per la programmazione;
- individuazione delle buone prassi all'interno delle attività di programmazione;
- elaborazione delle azioni positive in tema di pari opportunità;
- analisi delle iniziative e dei contributi alla programmazione provenienti dai diversi settori delle Amministrazioni Comunali;
- attività di collaborazione e scambio di esperienze con il Centro Pari Opportunità dell'Amministrazione Provinciale di Siena;
- attività di animazione territoriale, da attuare mediante promozione e realizzazione di eventi aventi valenza esterna (seminari, corsi di formazione, convegni, etc.);
- primo orientamento, attività di *front-office*, consulenza nell'accesso al lavoro;
- attività di supporto e consulenza legale in tema di maltrattamenti;
- elaborazione di indicatori per la verifica dell'attuazione del *mainstreaming* della parità;
- elaborazione di indicatori di politiche dei tempi, degli orari della città e dei servizi per un progetto di conciliazione fra i tempi di vita e tempi professionali;
- elaborazione di ricerche ed indicatori per la realizzazione del *gender budgeting* dei bilanci delle Istituzioni di riferimento.

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione in relazione al settore delle attività produttive ed alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP):

- gestione dei procedimenti amministrativi;
- gestione dei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;

- assistenza e orientamento alle imprese ed all'utenza in generale;
- diffusione e migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

STATISTICA

I compiti specifici dell'Unione dei Comuni sono quelli di seguito individuati:

- assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- effettua le rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale (PSN), sia direttamente;
- sia avvalendosi dell'opera di altri uffici dei Comuni, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
- promuove ed effettua, in nome e per conto dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle Amministrazioni;
- predisporre strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal Piano Statistico Nazionale e di notiziari periodici di dati statistici.

CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 METRI DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO

L'Unione dei Comuni svolge le attività e le funzioni di carattere istruttorio e decisorio per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39, e relative disposizioni di attuazione.

SVILUPPO RISORSE UMANE

Procedimenti amministrativi, attività, servizi e compiti affidati all'Unione:

- analisi dei bisogni formativi del personale dei Comuni;
- predisposizione dei piani di formazione per il personale dei Comuni;
- individuazione dei percorsi formativi, dei corsi o dei moduli di formazione;
- programmazione dei corsi annuali;
- organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione, con particolare riferimento alla individuazione delle professionalità interne e/o esterne a cui affidare la docenza delle attività formative, alla costituzione dei rapporti di natura giuridica necessari per attivare le docenze, alla predisposizione del calendario per ogni intervento formativo ed al monitoraggio delle attività svolte;
- resoconto ai Comuni in merito all'andamento dei processi formativi;
- predisposizione degli atti propedeutici al confronto con le OO. SS. sul programma formativo, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. d), del CCNL 01.04.1999.

UFFICIO UNICO PER IL SUPPORTO GIURIDICO ALLE GESTIONI ASSOCIATE ATTIVATE, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE GESTIONALE E DELLE FORME ASSOCIATIVE LA PROMOZIONE DI ULTERIORI GESTIONI ASSOCIATE, LA VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE ASSOCIATIVE REALIZZATE

All'Unione dei Comuni sono affidati i seguenti compiti:

- redazione, aggiornamento e tenuta di tutti gli atti associativi;
- supporto giuridico agli uffici associati ed ai Responsabili dei servizi associati, per il migliore funzionamento dei servizi e per la soluzione delle problematiche giuridiche relative agli stessi servizi;
- attività di controllo relativo alla rispondenza ed alla compatibilità degli atti e delle attività degli uffici associati agli indirizzi espressione degli organi politici;
- analisi preventiva e consuntiva dell'andamento dei servizi associati, con la redazione di relazioni periodiche, con l'indicazione dei risultati raggiunti, dei punti di forza e di debolezza di ogni gestione associata;
- attività di supporto al controllo di gestione relativo ai servizi associati, ai piani dettagliati degli obiettivi e ai progetti finalizzati;
- elaborazione degli indicatori di misurazione di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi associati;
- supporto per la valutazione dei Responsabili dei servizi associati;

-
- supporto ai Segretari-Direttori Generali ed alle Giunte Comunali in fase di redazione dei Piani Esecutivi di Gestione relativi ai servizi associati;
 - funzioni di studio e ricerca relativi ai servizi associati;
 - definizione dei rapporti con altri ambiti istituzionali e promozione di scambi di esperienze;
 - progettazione e promozione di nuovi servizi associati;
 - supporto e coordinamento delle attività relative alla incentivazione economica ed alla rendicontazione delle gestioni associate;
 - predisposizione di progetti comuni da sottoporre a procedura di finanziamento al di fuori delle materie regolate da specifiche convenzioni per la gestione associata dei servizi.

ALLEGATO B
STATUTO UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
(FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ESERCITATI DALLA COMUNITA' MONTANA
VAL DI MERSE, SULA BASE DI CONVENZIONI IN ESSERE, AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE)

1. Gestione associata strade comunali e verde pubblico
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
2. Gestione associata ufficio del Difensore Civico comunale
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
3. Gestione associata controllo interno
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
4. Gestione associata servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
5. Gestione associata protezione civile
 - data di stipula della convenzione: 30 dicembre 2005;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
6. Gestione associata vincolo idrogeologico
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
7. Gestione associata Statistica
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
8. Gestione associata dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
9. Gestione associata sviluppo risorse umane
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.

10. Gestione associata dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
11. Gestione associata delle relazioni sindacali
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
12. Gestione associata dell'Ufficio unico per il supporto giuridico alle gestioni associate attivate, il miglioramento della qualità dell'integrazione gestionale e delle forme associative, la promozione di ulteriori gestioni associate, la valutazione delle esperienze associative realizzate
 - data di stipula della convenzione: 28 ottobre 2004;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2009;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
13. Gestione associata Pari Opportunità
 - data di stipula della convenzione: 1^a agosto 2007;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2012;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille.
14. Gestione associata Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
 - data di stipula della convenzione: 1^a agosto 2007;
 - data di scadenza della convenzione: 31 dicembre 2012;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille.
15. Gestione associata dei servizi informatici e della Società dell'Informazione
 - data di stipula della convenzione: 1^a ottobre 2007;
 - data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2012;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.
16. Gestione associata Catasto
 - data di stipula della convenzione: 1^a ottobre 2007;
 - data di scadenza della convenzione: 30 settembre 2017;
 - Comuni partecipanti alla gestione associata: Casole d'Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille.